



**STUDIO  
SALVETTA**

Dottori Commercialisti  
Associati

## **NEWSLETTER SETTEMBRE 2022 01.09**

### **Informative e news**

Le <i>news</i> di settembre	pag.	2
Scade il prossimo 30 settembre il termine per chiedere il rimborso dell'iva assolta in altri Paesi europei	pag.	3
Nuove regole per le comunicazioni di <i>smart working</i>	pag.	5
Gli adempimenti del forfettario nazionale che acquista beni da altri operatori UE in regime di franchigia	pag.	7
Sono strumenti " <i>consecutivi</i> " la nota di credito da risoluzione per inadempimento e da infruttuosità del recupero	pag.	9
Professionisti e autonomi: aperti i canali dal 26 settembre al 30 novembre per presentare la richiesta del bonus una tantum. Unica richiesta per i 200 euro D.L Aiuti e gli ulteriori 150 euro D.L Aiuti-ter	pag.	12
I limiti per la segnalazione qualificata delle imprese in crisi: i nuovi parametri dell'Agenzia delle entrate	pag.	14
Il bollo addebitato dal forfettario è ricavo o compenso	pag.	16
Nuove scadenze per il modello Intrastat	pag.	17
Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica	pag.	19
Possibile chiedere al proprio fornitore il calcolo necessario per accedere ai <i>bonus</i> per energia elettrica e gas naturale	pag.	20

### **Le procedure amministrative e contabili in azienda**

La contabilizzazione dei fabbricati e lo scorporo dei terreni	pag.	22
---	------	----

### **Occhio alle scadenze**

Principali scadenze dal 16 settembre al 15 ottobre 2022	pag.	28
---	------	----

## Informative e news

### CORSI DI NUOTO CON IVA AL 22%

I corsi di nuoto impartiti dalle associazioni sportive dilettantistiche sono soggetti a Iva con aliquota al 22% e non esenti in quanto, in assenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risultano carenti del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione "di insegnamento scolastico o universitario".

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 393 del 27 luglio 2022)

### MODIFICATO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU

L'articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022, differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa al 2021.

(D.L. 73/2022, articolo 35, comma 4)

### NUOVO REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con due comunicati stampa del 22 e 29 agosto 2022 il Dipartimento dello sport ha annunciato la pubblicazione del regolamento di funzionamento del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che dallo scorso 31 agosto ha sostituito il Registro telematico tenuto presso il Coni.

(Comunicati DPS-0010721 del 22 agosto 2022 e DPS-00010956 del 29 agosto 2022)

### BONUS FIERE

L'articolo 25-*bis* del Decreto Aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022 ha previsto il c.d. *bonus* fiere, prenotabile dal 9 settembre 2022 e riservato alle imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Il Mise, in risposta ai dubbi dei beneficiari, in data 31 agosto ha pubblicato una serie di *faq*.

(D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022, articolo 25-*bis*)

### TAX CREDIT EDICOLE 2022

Dallo scorso 1° settembre e fino al giorno 30 è possibile presentare le domande di accesso al *tax credit* edicole 2022, a favore degli esercenti che si occupano, in via esclusiva, della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

(Legge di Bilancio 2021 come modificata dal Decreto Sostegni-*bis*)

### SPORT BONUS

Con un avviso del 24 agosto il Dipartimento per lo sport informa che è pronto l'elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione e/o interventi su impianti sportivi pubblici, che possono usufruire dello sport *bonus*.

(L. 234/2021, articolo 1, comma 190)

## Informative e news

### SCADE IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI

Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all'Unione Europea possono recuperare l'Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

3

Unitamente al contenuto della citata Direttiva il rimborso dell'Iva sostenuta nella Comunità Europea è disciplinato da norme del singolo Stato (per l'Italia, le regole sono contenute nell'articolo 38-bis1, D.P.R. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi *extra* UE con i quali sussistono rapporti di reciprocità).



Entro il termine del prossimo 30 settembre 2022 sarà quindi possibile presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate (l'ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in altro Stato membro nell'anno 2021.

Data entro la quale presentare istanza	30 settembre 2022
--	-------------------

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati).

Obbligo di invio telematico delle istanze	Entratel
	Fisconline



Il 30 settembre 2022 costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori.

#### Ambito soggettivo

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano versato l'imposta in altro Stato membro per beni e servizi ivi acquistati o importati. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime forfettario o dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

#### Ambito oggettivo

In generale rientrano tra quelle che danno diritto al rimborso, le seguenti operazioni relative all'acquisto e all'importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero:

- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;

38121 Trento – Via Dosso Dossi, 7 – Tel. 0461.421548 – C.F. e P.IVA IT 01732380223

e-mail: [segreteria@studiosalvetta.it](mailto:segreteria@studiosalvetta.it) - internet: [www.studiosalvetta.it](http://www.studiosalvetta.it)

Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti dei Tribunali di Trento e Rovereto – Revisori Legali

Iscritti all'Associazione degli Specialisti in Finanza d'Azienda e Controllo di Gestione – ASFIM - Milano

- le prestazioni di ristorazione e *catering* svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.

La sezione del sito dell'Agenzia delle entrate destinata all'istanza di rimborso è disponibile al *link*:

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/rimborsi/iva-rimborsi-ue-soggetti-residenti/schedai\\_rimborsi\\_iva\\_ue\\_residenti](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/rimborsi/iva-rimborsi-ue-soggetti-residenti/schedai_rimborsi_iva_ue_residenti)



### **Rimborso da parte di Stato estero**

L'istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L'Agenzia delle entrate ricevuta l'istanza provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all'esecuzione del pagamento.

Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

In presenza di cause ostative l'ufficio dell'Agenzia delle entrate non inoltrerà l'istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

## Informative e news

---

### NUOVE REGOLE PER LE COMUNICAZIONI DI *SMART WORKING*

Dal 1° settembre cessa la possibilità di attivare il lavoro agile senza un previo accordo individuale scritto tra le parti, superato il periodo emergenziale e la sua disciplina speciale.

In sede di conversione del Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), è stato, tra l'altro, previsto di modificare la normativa sul lavoro agile, con particolare riguardo alla comunicazione telematica alla P.A. del suo avvio: il precedente obbligo di comunicazione dell'accordo individuale è sostituito, quindi, dal 1° settembre 2022, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al Ministero del lavoro, secondo le regole individuate con apposito D.M.. Tali dati saranno resi disponibili all'Inail.

Non si trasmetterà più, perciò, l'accordo individuale sottoscritto con i lavoratori, ma lo stesso dovrà essere conservato per un periodo di 5 anni dalla sua sottoscrizione.

Con il D.M. 149 del 22 agosto 2022 sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, L. 81/2017, come appunto modificato dall'articolo 41-*bis*, Decreto Semplificazioni: sarà disponibile dal 1° settembre l'apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione Spid e Cie, scegliendo uno dei profili disponibili tra referente aziendale (può inviare comunicazioni solo per un'azienda) e soggetto abilitato (può inviare comunicazioni per diverse aziende). Il sito consente di trasmettere e consultare distinte tipologie di comunicazione:

- inizio (per comunicare l'avvio del periodo di lavoro agile);
- modifica (per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati; è consentita la modifica delle seguenti informazioni: o Tipologia rapporto di lavoro; o PAT Inail; o Voce di tariffa Inail; o Tipologia di durata; o Data di sottoscrizione dell'accordo; o Data cessazione);
- annullamento sottoscrizione (per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato, che non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro. La cancellazione riguarda tutto il periodo di lavoro agile comunicato con l'ultima comunicazione temporalmente inviata);
- recesso (per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, L. 81/2017).

La mancata comunicazione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato; tuttavia, il D.L. 149/2022 non ha previsto il termine entro il quale effettuare la comunicazione e, quindi, tale sanzione potrebbe essere solo teorica, non essendo fissato un termine per la sua esecuzione.

L'adempimento, da effettuarsi entro il termine di 5 giorni, dato che si tratta di una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, è previsto, dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

In fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

6

### **Trasmissione massiva**

In alternativa alla trasmissione tramite applicativo *web* è disponibile una modalità massiva REST, utile per l'invio tramite API REST di un'elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate. L'attivazione della modalità massiva REST richiede che l'azienda o il soggetto abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un *form on line*, disponibile nell'URP *on line* del Ministero del lavoro: <https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it>, Categoria: Comunicazioni telematiche, Sottocategoria: Lavoro agile – abilitazione servizi REST. Nella richiesta dev'essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione. Con questo passaggio si realizzerà la registrazione al sistema di gestione degli accessi alle API REST.

### **I dati richiesti per la comunicazione**

Il modulo di comunicazione, operativo dal 1° settembre, prevede l'indicazione di:

- dati del datore di lavoro (codice fiscale e ragione sociale);
- dati del lavoratore (codice fiscale, data di nascita, cognome e nome, Comune o Stato straniero di nascita);
- dati sul rapporto di lavoro (data inizio, tipologia, PAT e voce di tariffa Inail);
- dati sull'accordo di lavoro agile (data di sottoscrizione, periodo di validità, data inizio, data cessazione);
- dati sulla tipologia di comunicazione (inizio, modifica, annullamento sottoscrizione e recesso).

## Informative e news

---

### GLI ADEMPIMENTI DEL FORFETTARIO NAZIONALE CHE ACQUISTA BENI DA ALTRI OPERATORI UE IN REGIME DI FRANCHIGIA

È fatto noto che le operazioni che pone in essere un soggetto passivo Iva nazionale che ha optato per il regime forfettario siano escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Così come, in virtù di tale esclusione, detto soggetto non può portare in detrazione l'Iva assolta sugli acquisti effettuati da soggetti passivi nazionali in relazione allo svolgimento della sua attività d'impresa o professione.

Se per questa tipologia di operazioni generalmente non sussistono dubbi, altrettanto non è nel caso in cui il soggetto nazionale in regime forfettario effettua operazioni da e verso operatori non residenti.

Su questo tema è intervenuta di recente l'Agenzia delle entrate che con la **risposta a interpello n. 431 del 23 agosto 2022** ha avuto modo di esaminare l'ipotesi particolare (ma sempre più frequente soprattutto tra i contribuenti più giovani) del contribuente forfettario nazionale che acquista beni da altro operatore stabilito nella UE, anch'esso soggetto al regime speciale delle piccole imprese concesso dalla Direttiva UE 2006/112, declinato nei singoli Stati membri con differenti requisiti e soglie di esonero (in Italia il limite annuo di ricavi e compensi è attualmente stabilito in 65.000 euro).

Il comma 58 dell'articolo 1, L. 190/2014 che disciplina i contribuenti nazionali in regime forfettario individua le disposizioni da applicare quando tali soggetti passivi effettuano operazioni attive e passive con operatori non residenti, senza tuttavia distinguere il caso degli operatori di altri Stati membri dell'Unione Europea che rientrano nel regime giuridico delle piccole imprese.

In particolare, tale disposizione prevede che gli acquisti intracomunitari di beni sono soggetti alle disposizioni contenute nell'articolo 38, comma 5, lettera c), D.L. 331/1993, secondo il quale:

- laddove gli acquisti da Paesi UE siano di ammontare inferiore a 10.000 euro, l'Iva è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfettario non ha l'obbligo di iscriversi al Vies, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia;
- quando gli acquisti intracomunitari superano il limite di 10.000 euro, invece, l'acquisto assume rilevanza in Italia secondo le regole ordinarie degli acquisti UE.

Tuttavia, la successiva lettera d) del comma 5 dell'articolo 38, D.L. 331/1993 stabilisce che *“non costituiscono acquisti intracomunitari: ... d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese”*.

In via del tutto speculare a quanto previsto per il contribuente forfettario nazionale, quindi, ai sensi di quest'ultima disposizione non sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi operatore italiano (anche non in regime di franchigia), qualora il proprio cedente benefici nel suo Paese di tale regime di franchigia.

Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, pertanto, come anche ribadito dall'Agenzia entrate nella circolare n. 26/E/2010, il soggetto passivo d'imposta italiano (IT1) che effettua acquisti

di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese (in franchigia):

- non effettua l'acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini Iva nello Stato membro di origine;
- se non ha ricevuto dal proprio cedente un'apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto e non compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni.

Restano comunque in taluni casi presenti difficoltà nel recepire le informazioni riguardanti il regime contabile adottato dal soggetto passivo comunitario, soprattutto quando non vi sono indicazioni specifiche nel corpo della fattura di acquisto ricevuta (soccorrono in questo caso le informazioni che l'operatore nazionale in franchigia riesce ad ottenere dal proprio "collega" comunitario attraverso la normale corrispondenza).



## Informative e news

### SONO STRUMENTI “CONSECUTIVI” LA NOTA DI CREDITO DA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E DA INFRUTTUOSITÀ DEL RECUPERO

Il tema delle note di variazione in diminuzione o, più comunemente, delle “note di credito”, rappresenta da alcuni anni, soprattutto a seguito delle modifiche che si sono succedute nel testo della disposizione (l’articolo 26, Decreto Iva) a partire dal 1° gennaio 2016, un argomento sul quale l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di pronunciarsi ripetutamente, anche in considerazione dei riflessi operativi e degli effetti anche economici che la disposizione determina.

Un tema spesso dibattuto è quello relativo alla possibilità di emettere la nota di credito nei casi di risoluzione contrattuale dovuta all’inadempimento del cliente.

È il comma 9 dell’articolo 26 del Decreto Iva a disciplinare l’ipotesi della risoluzione contrattuale nel caso specifico dei contratti ad esecuzione continuata o periodica.

#### Risoluzione contrattuale da inadempimento

*“Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 [emissione di nota di variazione in diminuzione senza limiti temporali] non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”.*

La richiamata disposizione, pertanto, rappresenta una specificazione della generale ipotesi di risoluzione contrattuale, riferita al caso dell’inadempimento, disciplinata dallo stesso articolo 26 nel precedente comma 2 laddove si afferma che:

#### Risoluzione di fatto o di diritto

*“Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di ....., risoluzione, ....., il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.*

Tuttavia, nei casi in cui l’inadempimento consiste nel mancato pagamento da parte del cliente (situazione assai frequente) si attiva da parte del fornitore un’ulteriore possibilità prevista dal citato articolo 26 e disciplinata dal comma 3-bis che recita quanto segue.

#### Procedura di recupero infruttuosa

*“La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente”, a prescindere dal caso delle procedure concorsuali, “...b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.*

Requisito dell'infruttuosità che deve essere dimostrato dal contribuente interessato al fine di poter emettere la nota di credito (che si ricorda è facoltativa), *in primis* verificando le ipotesi (non tassative) di infruttuosità legale previste dal comma 12 dell'articolo 26, Decreto Iva che di seguito si riportano.

### Casi di infruttuosità legale

*"Ai fini del comma 3-bis, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:*

*a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;*

*b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità";*

*c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità".*

10

Per diverso tempo, o quanto meno fino alle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2016, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che nel caso di risoluzione contrattuale per inadempimento consistente nel mancato pagamento della prestazione l'emissione della nota di credito fosse possibile solo dopo aver verificato l'infruttuosità della procedura di recupero e, quindi, non possibile solo a seguito della mera risoluzione contrattuale dovuta all'inadempimento.

Con riferimento a questa particolare ipotesi disciplinata dall'articolo 26, D.P.R. 633/1972 l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di pronunciarsi di recente, fornendo importanti indicazioni sotto il profilo operativo, con la **risposta a interpello n. 386 del 20 luglio 2022**.

Dopo aver ribadito, infatti, che la possibilità di invocare la risoluzione per inadempimento (giudiziale o di diritto), ai fini di operare la variazione in diminuzione riconosciuta dai commi 2 e 9 dell'articolo 26, Decreto Iva, rappresenta una facoltà riconosciuta al creditore, riconosce altresì la possibilità di rinunciare a detto beneficio, scegliendo, invece, nell'ipotesi di avvio di una procedura concorsuale o esecutiva, di operare la variazione in diminuzione alle condizioni stabilite dal comma 3-bis (introdotto nell'articolo 26, Decreto Iva dall'articolo 18, comma 1, lettera b), D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021.

Il principio espresso dall'Agenzia delle entrate:

La risoluzione per inadempimento (giudiziale o di diritto) o l'avvio della procedura esecutiva sono 2 percorsi tra loro alternativi ai fini di operare la variazione in diminuzione, essendo:

- il primo una facoltà riconosciuta al creditore che non intenda procedere in via esecutiva per recuperare il proprio credito, ritenendo l'iniziativa poco proficua.
- il secondo la decisione del creditore di avviare l'azione esecutiva, rinunciando al suo diritto di invocare la risoluzione contrattuale quale presupposto per emettere la nota di credito dovendo, quindi, a tal fine attendere l'esito infruttuoso della procedura.

Infine, 2 ulteriori principi affermati dall'Agenzia delle entrate nel recente documento di prassi.

- il primo, non nuovo ma spesso "*dimenticato*" dagli operatori nella prassi operativa, attiene alle modalità di emissione della nota di credito nel caso in cui, tanto a seguito del caso della risoluzione contrattuale quanto a seguito della successiva procedura esecutiva dichiarata

infruttuosa, si arrivi ad ottenere un incasso parziale del credito interessato; in questo caso (l'istante era riuscito ad incassare somme indistintamente imputabili a spese legali per le azioni intraprese, interessi, accessori e per il residuo a capitale), detti importi, riconducibili comunque per natura al corrispettivo non percepito, devono secondo l'Agenzia delle entrate formare oggetto di fatture autonome e distinte da emettere nei confronti dell'originario debitore al momento dell'incasso e ripartite proporzionalmente tra imponibile e imposta;

- il secondo, riferito al caso della risoluzione determinata dal sopravvenuto accordo tra le parti; in detta ipotesi, precisa l'Agenzia delle entrate, la variazione in diminuzione è consentita unicamente entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile come precisato nel comma 3 del più volte citato articolo 26 e l'importo recato dalla nota di credito dovrà essere pari alla somma oggetto di rinuncia all'incasso per effetto dell'accordo transattivo, sempre ripartita proporzionalmente tra imponibile ed imposta.

## Informative e news

---

### PROFESSIONISTI E AUTONOMI: APERTI I CANALI DAL 26 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE PER PRESENTARE LA RICHIESTA DEL BONUS UNA TANTUM

#### UNICA RICHIESTA PER I 200 EURO DL AIUTI E GLI ULTERIORI 150 EURO DL AIUTI-TER

12

Nella giornata del 26 settembre 2022, in ritardo rispetto alle iniziali aspettative, e tuttavia in tempo relativamente utile, sia le casse di previdenza che l'INPS hanno messo a disposizione le procedure operative tramite le quali i potenziali beneficiari possono avanzare istanza per il riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 33 del D.L. 50/2022, decreto Aiuti, ovvero il cd. "bonus bollette da 200 euro". Nella medesima giornata l'INPS ha diramato la Circolare 103 che ha fornito alcuni utili chiarimenti. Accentriamoci pertanto sulle novità emerse nelle ultime ore, nonché sulle importanti conferme emerse dalla lettura della Circolare INPS 103/2022.

**Modalità di accesso / richiesta** – Come noto, ciascun soggetto che rispetti i requisiti per la richiesta dell'indennità deve presentare specifica istanza per il riconoscimento della stessa. Tale richiesta potrà essere avanzata fino al 30 novembre 2022, senza tuttavia dimenticare che le domande verranno evase in ordine cronologico e solo sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Gli iscritti all'INPS dovranno inoltrare domanda all'Istituto, mentre gli iscritti alle Casse di previdenza dovranno riferirsi alle piattaforme gestite dalle casse stesse (in caso di doppia iscrizione la domanda deve essere obbligatoriamente inoltrata all'INPS). Per quanto riguarda l'accesso all'area riservata "My Inps" è necessario disporre di SPID, CIE o carta CNS. Tuttavia, la domanda all'INPS può essere anche effettuata tramite Patronato oppure via telefono, tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando gratuitamente al numero verde 803 164 da rete fissa oppure, a pagamento da rete mobile, al numero 06 164164.

**Iscritti alla Gestione Separata** – Nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla norma, hanno titolo per avanzare richiesta di indennità anche i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2 c. 26 L. 335/1995), quali soggetti che esercitano per professione abituale (anche se non esclusiva) attività di lavoro autonomo (art. 53 DPR 917/1986), compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

**Imprenditori agricoli professionali** – Un'importante specifica contenuta nella Circolare INPS riguarda gli imprenditori professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l'attività di amministratore in società di capitali. Tali soggetti, infatti, sono esclusi dal beneficio, in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall'attività aziendale.

**Calcolo del reddito rilevante ai fini del beneficio** – Come noto, per accedere all'indennità prevista dal D.L. Aiuti è necessario aver conseguito un "reddito" 2021 non superiore a 35.000 euro. Tale variabile, con formulazione alquanto infelice, è stata definita come reddito assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, a nostro avviso tale variabile doveva tenere conto

anche dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva o cedolare secca. Questa nostra ipotesi ha ora trovato definitiva conferma nella Circolare INPS che espressamente prevede che la soglia dei 35.000 euro debba essere considerata tenendo in considerazione il reddito per agevolazioni (comprensivo quindi anche dei redditi assoggettati a cedolare secca o imposta sostitutiva) ovvero rigo RN1, colonna 1 del modello Redditi 2022 anno di imposta 2021, dal quale poi sottrarre i contributi previdenziali obbligatori (senza tenere conto di eventuali somme che non sono state versate in ragione dell'anno bianco contributivo e di altre tipologie di contributi, ad esempio volontari, né di altre tipologie di oneri deducibili) e il reddito fondiario dell'abitazione principale (rigo RN2).

Soci e la problematica della “partita IVA attiva alla data del 18 maggio 2022” - Altra perplessità risolta, ancora una volta nella direzione da noi indicata in precedenza, è la questione se i soci lavoratori di società avessero o meno accesso al beneficio. Premesso che per “lavoratori autonomi iscritti alle gestioni” si intende sempre e comunque sia il titolare di impresa che il socio lavoratore, vi era effettivamente una problematica che poteva lasciare ancora qualche dubbio, ovvero il fatto che il decreto attuativo alla misura, e le procedure INPS ora disponibili, richiedono al soggetto istante di autocertificare di disporre di partita IVA alla data del 18 maggio 2022, dichiarazione che evidentemente “stona” con la realtà del socio. In soccorso sovviene ora la Circolare INPS, che di fatto pone una pezza su una norma scritta in maniera a dir poco approssimativa, confermando, come da noi ipotizzato, che per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA attiva in data 18 maggio 2022 deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato (partita IVA il cui numero, peraltro, non è richiesto all'atto dell'inserimento dell'istanza sulla piattaforma INPS).

Aiuti-ter - Il decreto Aiuti-ter, D.L. 144/2022 del 23 settembre 2022, articolo 20, ha disposto che l'indennità di cui al decreto Aiuti venga incrementata di 150 euro, a condizione che il reddito 2021 – determinato come già sopra esposto – non superi 20.000 euro. Dinanzi a questa novità ci si era interrogati se per accedere a tale beneficio ulteriore sarebbe stato necessario presentare una nuova istanza, tanto più che il decreto attuativo all'articolo 33 prendeva in considerazione solo la fattispecie riconducibile all'indennità dei 200 euro. Ebbene, la piacevole sorpresa all'atto dell'apertura dei canali, sia quello INPS che quelli messi a disposizione delle Casse di Previdenza, è che con un'unica istanza è possibile distintamente precisare se il reddito si assesta non solo sotto i 35mila euro, ma anche sotto i 20mila euro. In sostanza non sarà necessario presentare due distinte domande, e tuttavia occorre anche ricordare che l'eventuale reddito sotto i 20mila euro deve essere segnalato ora, diversamente non si potrà poi più richiedere l'incremento di 150 euro (salvo la possibilità eventuale di rettificare un'istanza già presentata, possibilità in ordine alla quale al momento non si hanno certezze).

Associati